



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanel@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 271 del 19/07/2023

<p>Proposta n. 173 del 19/07/2023</p>	<p>Oggetto: SUPPORTO ALL'ENTE PER LA GESTIONE E L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DELL'UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SUSA SERVIZI TRIBUTARI FINO AL 31.12.2023</p> <p>CIG: Z3D3BF45DC</p>
--	--

Il Responsabile di Area

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 10.05.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025 con i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.05.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2023-2025, esecutivo ai sensi di legge;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 47 del 21.06.2023, è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il Triennio 2023-2025 e sono state assegnate le risorse ai singoli servizi.

Premesso, inoltre, che:

- la gestione finanziaria e contabile riveste una notevole rilevanza strategica nell'attività dell'Ente, in quanto essenziale per il processo di programmazione, pianificazione e gestione dell'azione amministrativa al fine di garantire il perseguimento dell'interesse pubblico, l'assolvimento degli obblighi giuridici e finanziari, nonché l'erogazione dei servizi ai cittadini;
- l'ufficio tributi assume un'importanza strategica nell'economia del bilancio dell'Ente dovendo garantire il necessario flusso di entrare al fine di consentire l'erogazione dei servizi ai propri cittadini.

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.

Richiamata la propria determinazione n. 402 del 02.11.2022 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di supporto e gestione all'ufficio tributi comunale all'operatore economico Susa Servizi Tributari Srl.

Dato atto che il contratto in essere è in fase di scadenza e che pertanto si ritiene opportuno provvedere alla proroga dello stesso fino al 31.12.2023.

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023.

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”.

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura.

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché svolge professionalmente il servizio suddetto in vari comuni della Sardegna, compreso Anela.

Vista la nota con la quale il Comune di Anela ha richiesto all'operatore economico suddetto la prosecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni fino al 31.12.2023 e acquisita la conferma di prosecuzione con la relativa offerta tecnica ed economica.

Ritenuto, pertanto, di affidare la prosecuzione del contratto mediante affidamento diretto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il bene/servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione.

Constatato che il prezzo praticato è di 8.500,00 euro, più Iva al 22%.

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento.

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di garantire il funzionamento e la prosecuzione dell'attività amministrativa dell'ufficio tributi;
- l'oggetto del contratto riguarda il servizio di supporto per l'espletamento dei compiti propri dell'ufficio tributi;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto per l'espletamento dei compiti propri dell'ufficio tributi;
- l'importo del contratto è di € 8.500,00 più Iva di legge (22%);
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009.

Visti:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;

- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di “Amministrazione trasparente”;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara CIG: **Z3D3BF45DC**.

Dato atto che a norma dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 sono stati espressi in modalità informatica i pareri preventivi sulla procedura in oggetto.

DETERMINA

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Di prorogare l'affidamento del servizio di supporto e gestione dell'ufficio tributi, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 8.500,00 (Iva esclusa) a favore dell'operatore economico Susa Servizi Tributari Srl, P.IVA 02510070903 fino al 31.12.2023.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 10.370,00, Iva compresa, al cap. 1075 del bilancio di previsione 2023-2025, anno 2023 che presenta la necessaria disponibilità.

Di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile del Procedimento
LAI ILARIA

Il Responsabile di Area
LAI ILARIA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 19/07/2023

Il Responsabile del Servizio
LAI ILARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 19/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to LAI ILARIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: SUPPORTO ALL'ENTE PER LA GESTIONE E L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DELL'UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SUSA SERVIZI TRIBUTARI FINO AL 31.12.2023

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.99.999	01.03	1075	2023	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
106	345	14.396,00	0	0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 19/07/2023

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio